

IL CUMULO GRATUITO

CHE COS'È

E' la facoltà per il libero professionista che sia, o sia stato, iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, presso la Gestione separata Inps o presso le Casse di previdenza privatizzate e private (ex D. Lgs. 509/94 e 103/96) di utilizzare i vari spezzoni contributivi per ottenere un'unica pensione.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Tutti gli iscritti che non siano già titolari di un trattamento pensionistico. Possono avvalersi del cumulo anche gli eredi dell'iscritto. Il cumulo può essere richiesto anche da chi abbia già maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.

Il cumulo gratuito può essere richiesto dai liberi professionisti dal 1° gennaio 2017.

I PERIODI INTERESSATI

Il cumulo deve riguardare tutti i periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni presso le quali risultano accreditati i contributi previdenziali.

LE PRESTAZIONI EROGABILI

Il cumulo gratuito è utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione di anzianità, di inabilità ed indiretta.

I REQUISITI

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce in presenza dei **requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle diverse gestioni previdenziali interessate**. E così, ad esempio, se interessate sono le sole gestioni Inps (lavoratori dipendenti) ed EPPI, la pensione di vecchiaia si consegnerà a 66 anni e 7 mesi.

Il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce in presenza di un'anzianità contributiva complessiva di 42 anni e 10 mesi.

Il diritto alla pensione di inabilità si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'ente presso il quale il soggetto riconosciuto inabile è iscritto al momento dell'infortunio o della malattia, nonché degli ulteriori requisiti previsti in questa gestione.

Il diritto alla pensione indiretta si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'ente presso il quale è iscritto il contribuente al momento del decesso.

IL CRITERIO DI CALCOLO

Ciascun ente interessato determinerà il trattamento pro-quota **secondo le proprie regole di calcolo**. A tal fine, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione di un determinato sistema di calcolo, si terrà in considerazione **l'anzianità contributiva complessivamente maturata**, con l'esclusione dei periodi coincidenti. A questo proposito, però, **l'Inps sterilizzerà l'anzianità contributiva maturata presso le altre gestioni, non considerandola utile ai fini del raggiungimento di un diverso sistema di calcolo**. Così, ad esempio, se il pensionando avesse maturato 5 anni di contribuzione presso la Cassa geometri ante il 31 dicembre 1995, e questi anni fossero utili per far maturare i 18 anni di contribuzione utile necessaria per l'applicazione del sistema retributivo, Inps non li considererà liquidando il trattamento secondo il sistema contributivo.

I PERIODI COINCIDENTI

Se alcuni periodi contributivi coincidono, sono calcolati una sola volta per determinare l'anzianità contributiva ma varranno, in ogni caso, per il calcolo della pensione.

QUANTO COSTA?

Il cumulo non ha alcun costo per il richiedente.

COME RICHIEDERLO?

La domanda di cumulo deve essere presentata all'ultimo ente presso il quale si è iscritti. Se si è iscritti a più enti, si può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

CHI LIQUIDERÀ IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO?

Il trattamento pensionistico sarà liquidato dall'Inps.

COSA SUCCEDA SE SI HA IN ESSERE UNA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE O DI TOTALIZZAZIONE?

Si può chiedere il cumulo anche nel caso in cui sia ancora in corso una domanda di ricongiunzione in EPPI purché non siano stati ancora trasferiti i contributi previdenziali.

Nel caso in cui sia in corso una domanda di ricongiunzione presso un ente previdenziale diverso da EPPI, sarà possibile rinunciare alla stessa anche in caso di pagamento rateale dell'onere,

sempre che – appunto – non sia stata versata l’ultima rata del piano d’ammortamento. In caso di rinuncia, l’interessato potrà chiedere la restituzione di quanto già versato.

Nell’ipotesi in cui sia in corso una domanda di pensione in totalizzazione, anche se presentata prima del 1° gennaio 2017, sarà possibile rinunciare alla stessa purché il procedimento non si sia ancora definito.

ALCUNI POSSIBILI SCENARI

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
EPPI	65 anni	5	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20	66 anni e 7 mesi	69 anni
Cassa Geometri	69 anni	35	69 anni	69 anni
EPPI	65 anni	5	69 anni	69 anni

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Inarcassa	66 anni	32	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
EPPI	65 anni	5	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inarcassa	66 anni	32	69 anni	69 anni
Cassa Geometri	69 anni	35	69 anni	69 anni
EPPI	65 anni	5	69 anni	69 anni